

STATUTO

LEGHIAMOCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGONIA CT CONTRADA
SPARACOGNA S.N.C.

Numero REA: CT - 439662

Codice fiscale: 05848320874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	N. 41.118 del Repertorio	N. 23.366 progressivo
	COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno.	
	Il giorno ventisette maggio.	
	In Acireale, nel mio studio, via Galatea n. 160.	
	Avanti a me dottor Paolo Saporita, notaio in Acireale, i-	
	scritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cata-	
	nia e Caltagirone, senza l'assistenza dei testimoni	
	SONO PRESENTI	
	i signori BLANDINI GIOVANNI, nato in Palagonia il primo no-	
	vembre 1965, residente in Palagonia, contrada Raffo, codice	
	fiscale BLN GNN 65S01 G253V;	
	BENINCASA GAETANO, nato in Catania il 6 luglio 1977, resi-	
	dente in Palagonia, via Omero n. 30, codice fiscale BNN GTN	
	77L06 C351T	
	e BENINCASA TERESA, nata in Catania il 10 luglio 1971, resi-	
	dente in Palagonia, contrada Raffo, codice fiscale BNN TRS	
	71L50 C351Q;	
	nonché il signor BLANDINI IVAN GIOVANNI, nato in Catania il	
	15 ottobre 1996, residente in Palagonia, contrada Raffo, co-	
	dice fiscale BLN VGV 96R15 C351V.	
	Comparenti della cui identità personale io notaio sono cer-	
	to, le quali, col presente atto, stipulano quanto segue.	
	Articolo 1) Fra i comparenti signori Blandini Giovanni, Be-	

	nincasa Gaetano e Benincasa Teresa, cittadini italiani, è	
	costituita una società cooperativa sociale denominata "LE-	
	GHIAMOCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Palagonia, al-	
	l'attuale indirizzo di contrada Sparacogna.	
	Articolo 3) La società, perseguendo finalità mutualistiche,	
	si propone di perseguire finalità di promozione sociale e di	
	contribuire al miglioramento economico e morale dei propri	
	soci, con l'esercizio delle attività specificate all'artico-	
	lo 2 dello statuto sociale, che è composto da ventotto arti-	
	coli e che, approvato articolo per articolo, viene al pre-	
	sente atto allegato sotto la lettera "A", per formarne parte	
	integrante e sostanziale.	
	Articolo 4) Il capitale sociale è fissato in euro millecin-	
	quecento (1.500,00), diviso in quote ai sensi di legge.	
	Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costi-	
	tuenti, mediante conferimento di denaro, in parti eguali fra	
	loro.	
	Articolo 5) La durata della società è fissata fino al 31 di-	
	cembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'as-	
	semblea dei soci.	
	Articolo 6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 di-	
	cembre 2021.	
	Articolo 7) Il primo Consiglio di amministrazione della so-	
	cietà, per il primo triennio, viene formato dai comparenti	

	signori:	
	- Blandini Ivan Giovanni - Presidente;	
	- Blandini Giovanni - Vice Presidente;	
	- Benincasa Teresa - Consigliere;	
	i quali dichiarano di accettare le cariche loro attribuite,	
	dichiarando che non sussistono a proprio carico cause di i-	
	neleggibilità od incompatibilità ai sensi di legge.	
	Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la le-	
	gale rappresentanza della società.	
	Articolo 8) I comparenti danno mandato al Presidente del	
	Consiglio di amministrazione della società ad apportare al	
	presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifi-	
	che o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti	
	Autorità amministrative in sede di iscrizione o trascrizione	
	del presente atto.	
	I comparenti danno altresì mandato al notaio rogante ad i-	
	scrivere la nomina degli amministratori nel Registro delle	
	Imprese.	
	Articolo 9) Per tutto quanto non previsto dal presente atto	
	costitutivo ed allegato statuto, le parti fanno esplicito	
	referimento alle norme del Codice civile e delle leggi spe-	
	ciali disciplinanti la materia.	
	Articolo 10) L'importo globale delle spese del presente at-	
	to, sue annesse e conseguenti, sono a carico della società	
	ed ammontano, approssimativamente, ad euro milleseicento	

5 di 43

	Allegato "A" all'atto N. 41.118/23.366 del Repertorio	
	PATTI STATUTARI	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - E' costituita, con sede in Palagonia, all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso presso	
	il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile, una società	
	cooperativa sociale, con la denominazione "LEGHIAMOCI SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto dal-	
	l'art. 2512, u.c., c.c. e ad essa si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle società a responsabilità limita-	
	ta.	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	Art. 2 - La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del me-	
	todo della mutualita' e della solidarieta', non persegue fi-	
	ni speculativi o di lucro, ma intende far partecipi i soci	
	dei benefici della mutualità e della cooperazione.	
	La Cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità	
	speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presen-	
	te statuto agli artt. 13-27.	
	La Cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento	
	morale, economico, culturale dei soci si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le presta-	

	zioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle	
	migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- di assicurare continuità occupazionale e procurare, per	
	mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle eco-	
	nomie dei singoli soci;	
	- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di	
	azione della cooperativa in modo da essere in grado di pro-	
	durre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e servizi	
	sempre più vari e complessi, in particolare si prefigge di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 lettera a), ed in tal	
	senso si prefigge di svolgere le seguenti attività, organiz-	
	zando e gestendo i seguenti servizi:	
	1) istituire servizi di assistenza medico-generica e infer-	
	mieristico-domiciliare ed ambulatoriale, servizi di assi-	
	stenza sociale e di segretariato sociale;	
	2) istituire e gestire per utenti privati e per strutture	
	pubbliche il servizio di teleassistenza e telesoccorso;	
	3) eseguire studi, indagini sul territorio per fenomeni di	
	interesse e rilevanza sociale mediante rilevazioni, censi-	
	menti e quant'altro occorrente;	

	4) promuovere con propri soci, nei propri locali progetti di	
	ricerca scientifica con finanziamenti di Banche, o Enti pre-	
	posti a tale scopo;	
	5) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del	
	personale socio e non socio;	
	6) istituire, promuovere e sviluppare servizi dei manuten-	
	zione ordinaria, di igiene, di pulizia e di bonifica sanita-	
	ria nei locali di proprietà di enti locali e pubblici;	
	7) attuare consulenze mediante elaborazioni informatiche con	
	particolare riguardo a programmi inerenti le aree socio-sa-	
	nitarie;	
	8) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo, l'orga-	
	nizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni, ri-	
	cerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad	
	assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a ri-	
	muovere le condizioni che determinano disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, anche mediante interventi domicilia-	
	ri di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in	
	materia emanate o da emanare;	
	9) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psichico-sanitaria per le	
	persone anziane. Tali servizi si identificano in:	
	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	

	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case	
	albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di anima-	
	zione, gite e soggiorni climatici e termali;	
	b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari,	
	sociali e di animazione, per le persone anziane, diretti a	
	prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il	
	più possibile il mantenimento ed il reinserimento della per-	
	sona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e comun-	
	que nel normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle	
	leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia emanate	
	o da emanare in materia;	
	10) La cooperativa, in ossequio alle leggi in materia di as-	
	sistenza e recupero tossicodipendenti, potrà agire realiz-	
	zando l'intervento in tre fasi diverse:	
	a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo	
	giovanile. Possibilità di promuovere corsi, seminari, confe-	
	renze sul tema sia nelle scuole che nelle parrocchie e in	
	tutti i luoghi dove è possibile raggiungere i giovani;	
	b) assistenza: in stretta collaborazione con le strutture	
	sanitarie e nel rispetto della legislazione vigente la coo-	
	perativa potrà realizzare piani di intervento per i tossico-	
	dipendenti sia nella creazione di propri centri di assisten-	
	za socio-psico-sanitaria, identificabili in centri di prima	
	accoglienza, sia nella costituzione e nella gestione di co-	
	munità terapeutiche.	

	c) inserimento lavorativo. La cooperativa potrà realizzare	
	comunità di lavoro artigianale, ovvero agricolo, per favori-	
	re l'inserimento di tossicodipendenti in grado di svolgere	
	una attività lavorativa; potrà altresì promuovere attività	
	di formazione professionale utili ai tossicodipendenti per	
	trovare uno sbocco nel mercato del lavoro.	
	11) assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto	
	sviluppo e per una giusta fase di socializzazione il mino-	
	renne, organizzando e gestendo strutture residenziali e ser-	
	vizi domiciliari di natura sociale e sanitaria.	
	12) la cura dell'educazione e dello sviluppo della persona-	
	lità dei bambini con la gestione di scuole materne, elemen-	
	tari, asili nido e micro nido, attività ricreative, di ani-	
	mazione, ludiche e di postscuola;	
	13) prevenire tutte le malattie tipiche dell'età evolutiva	
	mediante la costituzione di équipes psico-pedagogiche;	
	14) la formazione e la gestione di centri di animazione ed	
	espressione creativa;	
	15) promozione e gestione mediante la propria attività lavo-	
	rativa di una o più cucine aziendali, industriali, colletti-	
	ve, non aperte al pubblico ma predisposte al fornire servizi	
	ai soci, alle mense scolastiche agli anziani a domicilio, a-	
	gli handicappati, agli ammalati e ai tossicodipendenti, agli	
	indigenti;	
	16) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli dei so-	

	ci, o in collaborazione con altre strutture, attività di di-	
	stribuzione pasti a domicilio a favore di anziani, minori	
	(anche presso istituti scolastici), portatori di handicap	
	fisici e/o psichici, tossicodipendenti, e di famiglie biso-	
	gnose.	
	17) creare, dirigere e gestire al completo strutture turi-	
	stiche adibite al turismo giovanile e sociale o per promuo-	
	vere corsi di aggiornamento, convegni, mostre ed attività	
	socioculturali;	
	18) offrire servizi di assistenza mediante la cura, la so-	
	cializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di prove-	
	nienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi do-	
	miciliari e interventi a carattere diurno e residenziale,	
	per persone che vivono in stato di indigenza, senza fissa	
	dimora, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati, immigra-	
	ti, nomadi, profughi;	
	19) creare e gestire centri di accoglienza per minori, an-	
	ziani, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, portatori di	
	handicap, ragazze madri;	
	20) creare e gestire un call center centro di ascolto per	
	studenti e per tutti coloro descritti al superiore punto 19);	
	21) creare e gestire strutture e servizi a favore della fa-	
	miglia;	
	22) promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi di	
	formazione professionale, utilizzando anche finanziamenti	

	privati e/o statali, regionali, provinciali, degli enti lo-	
	cali e della Comunità Europea, degli enti paritetici per	
	formare lavoratori ovvero disoccupati, anche su committenza	
	di enti e soggetti pubblici ed all'uopo stipulare relativi	
	contratti o convenzione in base alle normative vigenti;	
	23) promuovere, progettare, istituire, organizzare e gestire	
	attività di ricerca, analisi del territorio e delle esigenze	
	formative, misure di accompagnamento e di sostegno per la	
	creazione di lavoro autonomo e/o dipendente, incentivi e mi-	
	sure di sostegno all'occupazione con particolare riguardo	
	per quelle rivolte alla formazione professionale e alla ri-	
	qualificazione di lavoratori disoccupati e/o inoccupati;	
	24) promuovere, progettare, organizzare e gestire attività	
	di formazione professionale e di alta formazione anche con	
	il M.I.U.R. con poli di eccellenza, con Università telemati-	
	che pubbliche e private;	
	25) gestire e fornire servizi alle imprese ed agli enti di	
	formazione di qualsiasi tipo compreso l'affitto di locali,	
	attrezzatura informatica e non, pulmini per il trasporto de-	
	gli allievi e dei lavoratori in conto proprio ed a terzi;	
	26) effettuare servizi di ricerca e selezione del personale,	
	anche finalizzato all'orientamento al lavoro;	
	27) predisposizione di materiale didattico e dispense da di-	
	vulgare anche tramite internet ed in F.A.D. (formazione a	
	distanza);	

	28) redazione di documenti di analisi e valutazione dei ri-	
	schi, comprendente le misure di prevenzione e protezione e	
	il relativo programma;	
	29) gestire servizi organizzativi alle imprese;	
	30) gestire corsi di formazione continua in sanità con pre-	
	valenza di attività formativa/scientifica;	
	31) gestire corsi di formazione nel settore agricolo;	
	32) gestire corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro;	
	33) gestire e promuovere corsi per immigrati;	
	34) gestire servizi per il lavoro sia generali obbligatori	
	sia servizi specialistici facoltativi;	
	35) gestire A.P.L. (agenzie per il lavoro).	
	Inoltre la cooperativa al fine di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità, la promozione umana e l'integrazione	
	sociale dei cittadini, potrà intraprendere attività produt-	
	tive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale	
	e nei servizi, commissionati anche da enti pubblici o me-	
	diante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate al-	
	l'occupazione di persone svantaggiate che presentano diffi-	
	coltà personali e sociali, così come previsto dalla legge 8	
	novembre 1991 n. 381 lettera b), ed in tal senso si prefigge	
	di svolgere le seguenti attività:	
	a) la promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse	
	tipiche locali, paesaggistiche, artistiche, mediante l'orga-	
	nizzazione e la gestione, in proprio o per conto di terzi,	

	di attività di turismo culturale e sociale compreso di gite	
	e soggiorni anche di natura climatico termale;	
	B) la diffusione, promozione e valorizzazione della cultura	
	e delle tradizioni locali con particolare riguardo alla cul-	
	tura gastronomica locale e regionale anche mediante la rea-	
	lizzazione e/o la gestione, in proprio e per conto di terzi,	
	di ristoranti, trattorie, pensioni, aziende agrituristiche,	
	l'organizzazione di incontri di studio, meetings e quant'al-	
	tro affine e connesso;	
	C) la gestione in proprio e/o per conto di terzi di struttu-	
	re ricettive quali pensioni, hotels, bed and breakfast, case	
	vacanza, campeggi, affittacamere, ostelli della gioventù con	
	annessi servizi di ristorazione, per la promozione del tu-	
	rismo culturale;	
	D) la preparazione, la fornitura dei pasti, la gestione del	
	servizio mensa in strutture pubbliche e/o private;	
	E) la promozione e la diffusione della formazione ed istru-	
	zione professionale e la gestione di corsi di addestramento	
	e perfezionamento connessi all'oggetto sociale;	
	F) l'esplicazione di attività editoriale per la diffusione,	
	promozione e valorizzazione delle attività connesse all'og-	
	getto sociale;	
	G) la programmazione e l'esplicazione di attività nel setto-	
	re turistico per la valorizzazione delle risorse tipiche lo-	
	cali;	

	H) l'animazione di flussi turistici organizzati anche me-	
	diante iniziative legate al turismo della cultura, allo	
	spettacolo ed alla tradizione gastronomica;	
	I) attività edilizia di manutenzione ordinaria e straordina-	
	ria di immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o priva-	
	ti; di installazione, riparazione, sostituzione di impianti	
	idraulici elettrici e termici; muratura e carpenteria, in-	
	stallazione e manutenzione di pavimentazione e piastrellatu-	
	re; decorazione e restauro ceramiche; pulitura e installa-	
	zione grondaie; costruzione e riparazione di tetti; isola-	
	mento pareti interne ed esterne; imbiancatura di pareti in-	
	terne ed esterne; ristrutturazione conservativa di immobili	
	pubblici e/o privati; lavori in ferro e alluminio, recinzio-	
	ne, di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati; atti-	
	vità di restauro, lavori di acquedotti e fognature, costru-	
	zioni edili;	
	L) attività relativa alla cura, manutenzione e pulizia di	
	parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrez-	
	zato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di	
	servizio (lidi, parcheggi, ecc:) e diserbo; attività di pu-	
	lizia, disinfestazione e derattizzazione luoghi pubblici e	
	privati;	
	M) gestione di parcheggi pubblici e privati; gestione di	
	traffico in aree pubbliche e private;	
	N) attività di facchinaggio e trasporto di materiali di ri-	

	sulta; attività di spazzatura e attività di inaffiatura;	
	O) attività di manutenzione di porte, infissi, verande ecc.;	
	P) attività di manutenzione di strade, asfalti, edilizia in	
	genere, giardinaggio, arredo urbano, segnaletica stradale o-	
	rizzontale e verticale, impianti elettrici ed elettronici,	
	attività di manutenzione in pronto intervento;	
	Q) organizzazione e produzione di spettacoli ed attività lu-	
	diche per privati ed Enti anche pubblici;	
	R) attività di affissione e rimozione manifesti murali;	
	S) attività di distribuzione volantini pubblicitari o	
	promozionali;	
	T) creazione e produzione di campagne pubblicitarie coordi-	
	nate per enti pubblici e privati e relativa strategia di	
	marketing e comunicazione;	
	U) organizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni;	
	V) fornitura di personale ad enti pubblici e privati, sia in	
	agricoltura, sia nei centri di lavorazione agricola;	
	W) produzione e gestione di siti internet, intranet, portali	
	e qualsiasi attività connessa ai servizi di rete;	
	X) gestione di mense pubbliche ed aziendali;	
	X.1 - attività di vigilanza armata in strutture pubbliche e	
	private; servizi di portierato; servizi URP presso strutture	
	pubbliche e private, attività di lavaggio autovetture e bus;	
	servizio di hostess per attività di intrattenimento, accom-	
	pagnamento e formazione; gestioni di servizi e attività a	

	favore dei passeggeri, persone imbarcate, croceristi e di-	
	portisti; vigilanza e controllo sulle operazioni portuali e	
	aeroportuali;	
	X.2 - attività di procacciatore di affari in genere (terre-	
	ni, immobili, attività ecc.);	
	Y) gestione di canili e della relativa attività di preven-	
	zione al randagismo;	
	Z) organizzazione e gestione mediante personale socio e non	
	socio di servizi in agricoltura, compresa l'attività di rac-	
	colta a cottimo di prodotti ortofrutticoli in genere, sia in	
	campo aperto che nei centri di lavorazione;	
	ZZ) l'attività manifatturiera e di confezione di abbiglia-	
	mento prodotti in propri laboratori o laboratori di terzi;	
	ZZZ) manutenzione e condizione di impianti fotovoltaici, eo-	
	lici e di energia alternativa in genere;	
	ZZZZ) la società potrà gestire servizi di vigilanza non ar-	
	mata, "security" portuale, portierato, accoglienza e rela-	
	zioni con il pubblico.	
	Per raggiungere i suoi scopi, la società potrà chiedere allo	
	Stato, alla Regione e ad altri Enti contributi e mutui a	
	tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione	
	attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di	
	ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare neces-	
	sarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare con-	
	venzioni, con Enti locali; partecipare ad appalti pubblici e	

	privati.	
	La società potrà partecipare a bandi pubblici per la crea-	
	zione e la gestione di opportunità lavorative per fasce di	
	lavoratori svantaggiati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili atti-	
	vità riservate per legge a soggetti muniti di necessari ti-	
	toli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di legge, la	
	società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi,	
	i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La Cooperativa si propone, altresì di partecipare al raf-	
	forzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue va-	
	riegate espressioni.	
	La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'Organo Ammi-	
	nistrativo, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche	
	che ne assumono la tutela e la rappresentanza norma di leg-	
	ge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni cooperativisti-	
	che di categoria che così assumono la tutela degli interessi	
	sia dell'Ente che del Soci d'opera.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire e par-	
	tecipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi sia Nazionali	
	che Regionali e Provinciali aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono atti-	

	vità in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla	
	cooperazione.	
	Sempre con delibera dell'Organo Amministrativo, la coopera-	
	tiva potrà assumere interessenze e partecipare anche come	
	socio sovventore in imprese cooperative, costituire ed esse-	
	re socia di S.P.A. e di S.R.L., i cui scopi non siano in	
	contrasto con gli scopi sociali perseguiti dalla coooperati-	
	va.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamento e fondi dai propri soci, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in parti-	
	colare delle disposizioni di legge in materia di società	
	cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia frutti-	
	feri che infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperati-	
	va sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 Novem-	
	bre 1991 n. 381, ai sensi dell'art. 111 septies delle dispo-	
	sizioni di attuazione del codice civile.	
	Si precisa infine che, sarà rispettato il collegamento fun-	
	zionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto	
	tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività	
	della società secondo il tipi a), i quali siano, anche mini-	
	mamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa, seppu-	
	re modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno coin-	
	volti nei progetti della società e potranno avvalersi del-	

	l'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività lavo-	
	rative, così ottenendo un'integrazione sociale e promozione	
	umana che possa alleviare la loro condizione.	
	Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno	
	coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità at-	
	tribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione am-	
	ministrativa della cooperativa consentirà una netta separa-	
	zione delle gestione relativa alle diverse attività eserci-	
	tate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla legge 381/1991.	
	La società può, nei limiti di legge, svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi.	
	Art. 3 - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, nè	
	superiore al massimo, stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di ope-	
	rare nei succitati settori di svolgimento delle attività so-	
	ciali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva se in alcun modo concorrenziali.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società e nella misura massima prevista	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi nuovi soci operatori in una catego-	

	ria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero del loro inserimento nell'impresa; detti soci non	
	possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori ed al termine di un periodo comunque non	
	superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori	
	laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con di-	
	ritto di voto.	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette ca-	
	tegorie di possessori di strumenti finanziari, nella ripar-	
	tizione degli utili e nel rimborso del capitale non si e-	
	stendono alle riserve indivisibili a norma di legge.	
	Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non	
	può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei vo-	
	ti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresen-	
	tati in ciascuna assemblea generale.	
	In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari e-	
	ventualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà	
	essere superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi ai sensi della lettera b) dell'artico-	
	lo 2514 C.C..	
	Art. 4 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibe-	

	razione del Consiglio di amministrazione, su domanda del-	
	l'interessato.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano Amministrativo specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata a cura del Consiglio di ammini-	
	strazione, nel libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determi-	
	nato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di amministrazione.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposi-	
	tamente convocata, in occasione della sua prossima convoca-	
	zione.	

	Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art. 5 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata	
	indicando il nominativo dell'aspirante all'acquisto.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo	
	previsto per patti statutari non possono essere divise per	
	atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire un parte	
	della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo.	

	Art. 6 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società. Il Consiglio di amministrazione deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di ammi-	
	nistrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Gli effetti del recesso sono regolati dal Codice Civile.	
	Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal	
	Consiglio di amministrazione essere escluso il socio:	
	1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa	
	intimazione da parte del Consiglio di amministrazione;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	4) nei casi previsti dagli articoli 2286 C.C. e 2288, 1°	
	comma, C.C.;	
	5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	

	della società;	
	6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli	
	Organi Sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazio-	
	ne da parte degli Amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 8 - Decesso del socio.	
	In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge.	
	Art. 9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della	
	quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	Art. 10 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore ad euro duecento, nè superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'articolo 13);	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accanto-	
	namento costituito a copertura di particolari rischi od in	
	previsione di oneri futuri o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e/o conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 11 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plu-	
	svalore potranno essere versati a rete e precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscri-	
	zione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	

	amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del	
	capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	RISTORNI	
	Art. 12 - In caso di utili di gestione la cooperativa proce-	
	derà alla ripartizione dei ristorni solo per quella parte di	
	ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di im-	
	putazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media pon-	
	derata delle percentuali relative alle prestazioni e agli	
	apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle ac-	
	quisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti od acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ri-	
	cavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni	
	operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni la società potrà deliberare (in caso di ristorni po-	
	sitivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro od in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quo-	
	te possedute;	

	3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti finan-	
	ziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà	
	essere conforme al dettato legislativo. Gli Amministratori	
	potranno predisporre una disciplina più analitica dei ri-	
	storni, che non contrasti con quanto disposto nel presente	
	articolo, redigendo un apposito regolamento da far approvare	
	dall'assemblea, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo	
	2521 Codice Civile.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal Bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci cooperatori;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle	
	leggi vigenti ai fini dei requisiti della mutualità preva-	
	lente pertanto nel rispetto dell'articolo 2514, lettera a),	
	Codice Civile è vietato distribuire dividendi in misura su-	

	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità	
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art. 2514 del	
	Codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori.	
	ORGANI SOCIALI	
	<u>a) Assemblea.</u>	
	Art. 14 - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riser-	
	vate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti	
	statutari, nonché sugli argomenti che uno o più Amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale	
	sociale sottopongono alla sua approvazione.	
	14.1 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assem-	
	blea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina del Consiglio di amministrazione;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dei presenti patti statutari;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	

	vante modificazione dei diritti dei soci.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione, anche fuori dal Comune ove è posta	
	la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territo-	
	rio di nazione appartenente all'Unione Europea.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avvi-	
	so spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera di raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo tele-	
	fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve	
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati e-	
	spressamente comunicati dal socio e che risultano espressa-	
	mente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non ri-	
	sultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	

	Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto fa-	
	vorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% di	
	tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo	
	maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici	
	argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti	
	patti statutari.	
	14.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-	
	tero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'as-	
	semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichia-	
	rano di essere informati su tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	Art. 15 - Svolgimento dell'assemblea	
	15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di amministrazione o dall'amministratore più anziano.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea	
	sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi	
	i casi in cui il verbale è redatto da un notaio.	

	15.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni.	
	15.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	15.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti fi-	
	nanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.	
	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo ad investitori qualifica-	
	ti.	
	15.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'as-	
	semblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto fa-	
	vorevole di almeno il 26% di tutti i soci aventi diritto al	
	voto.	
	E' possibile la espressione del voto per corrispondenza, a	
	mezzo telefax o videoconferenza, con gli eventuali documenti	
	che dovranno essere conservati agli atti della società.	
	15.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono interveni-	

	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scrit-	
	ta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque	
	(5) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-	
	do e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto	
	di voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai	
	sensi dell'art. 2541 C.C..	
	Art. 16 - Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il	
	numero.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventual-	
	mente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nomina-	
	no anche, per la redazione dei verbali, un segretario che	
	può essere un estraneo al Consiglio.	

	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coo-	
	peratori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e	
	se nominati decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art.2382 C.C.	
	Art. 17 - Nomina e sostituzione degli Amministratori	
	17.1 Gli Amministratori durano in carica tre anni.	
	17.2 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di Amministra-	
	tore.	
	17.3 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.	
	Spetterà all'assemblea dei soci procedere alla nomina del	
	nuovo Consiglio di amministrazione.	
	Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo ammi-	
	nistrativo è stato ricostituito.	
	Art. 18 Presidente	
	Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione	
	della nomina ed eventualmente anche un Vice Presidente che	
	sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedi-	
	mento.	

	Art. 19 - Decisioni degli Amministratori.	
	19.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto al successivo art. 20.1, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consen-	
	zienti che astenuti o contrari.	
	19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	amministratori i quali entro i due giorni successivi dovran-	

	no trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta	
	in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale do-	
	vranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ov-	
	vero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il moti-	
	vo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di di-	
	chiarazione degli amministratori entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	19.4 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono pre-	
	se con il voto favorevole della maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica.	
	19.5 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro	
	delle decisioni degli Amministratori	
	19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4,	
	gli Amministratori possono stabilire di rimettere la deci-	
	sione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a	
	delibera del consiglio di Amministrazione da adottarsi col	
	metodo collegiale.	
	Art. 20 - Decisioni collegiali degli Amministratori.	
	20.1 Con riferimento alle materie indicate dell'art. 2475	
	quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente	

	art. 19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla leg-	
	ge o dai presenti patti statutari, le decisioni del consi-	
	glio di amministrazione debbono essere adottate mediante de-	
	liberazione collegiale.	
	20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica), almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con	
	telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei	
	quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riu-	
	nione, nonchè l'ordine del giorno.	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Ita-	
	lia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea;	
	20.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formali, quando intervengo-	
	no tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione.	
	20.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di Ammi-	
	nistrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/vi-	
	deo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo, il Presidente ed	
	il Segretario, della riunione che provvederanno alla forma-	

	zione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svol-	
	ta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed dalla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente,	
	in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei suoi membri in carica ed ha maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si in-	
	tende respinta. Il voto non può essere dato per rappresen-	
	tanza.	
	20.6 Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione adot-	
	tate a sensi del presente articolo sono constatate da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i ca-	
	si in cui il verbale è redatto da un Notaio); detto verbale,	
	anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto	
	nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	

	Art. 21 - Competenze degli Amministratori	
	21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli	
	che la legge o i presenti patti statutari riservano espres-	
	samente ai soci.	
	21.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.	
	2544 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo	
	ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, po-	
	tranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	21.3 Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare	
	direttori, direttori generali, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, de-	
	terminandone i poteri.	
	21.4 Ai sensi dell'art. 2545 c.c. gli Amministratori e i	
	sindaci, ove nominati, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli	
	articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico.	
	Art. 22 - Rappresentanza della società	

	22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza generale della società.	
	22.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ge-	
	nerali, agli institori ed ai procuratori di cui al preceden-	
	te articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo	
	Amministrativo dell'atto di nomina.	
	Art. 23 - Compensi agli Amministratori	
	23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese so-	
	stenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere	
	assegnata una indennità annua complessiva, che verrà deter-	
	minata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita	
	decisione.	
	23.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito	
	il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono	
	anche determinare un importo complessivo per la remunerazio-	
	ne di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di	
	particolari cariche.	
	23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attri-	
	buito il diritto alla percezione di un'indennità di fine	
	rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da co-	
	stituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante	
	apposita polizza assicurativa.	
	Art. 24 - Organo di controllo	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificando-	

	si le condizioni poste dall'art. 2477, 2° e 3° comma, c.c.,	
	nonchè quando la società emette strumenti finanziari non	
	partecipativi.	
	In questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato ed ope-	
	rerà ai sensi del successivo articolo 25.	
	Art. 25 - Collegio Sindacale	
	25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effe-	
	tivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindaca-	
	le è nominato dai soci dell'assemblea, con la decisione di	
	nomina del collegio stesso.	
	25.2 I sindaci sono nominati ove così i soci decidano ovvero	
	la nomina sia obbligatoria per legge ed hanno funzione di	
	controllo contabile e di gestione ai sensi di legge.	
	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela-	
	tivo, al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg-	
	gibili.	
	Spettano al collegio sindacale il controllo contabile, il	
	controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti	
	statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società potrà essere disciplinato da un regolamento interno	

	da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	Art. 27 - In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 15.6,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	Art. 28 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitu-	
	tivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte inte-	
	grante, valgono le disposizioni legislative sulle società	
	cooperative rette con i principi della mutualità prevalente.	
	Blandini Giovanni	
	Gaetano Benincasa Gaetano	
	Benincasa Teresa	
	Ivan Giovanni Blandini	
	Paolo Saporita notaio	

43 di 43